

Codice A1816A

D.D. 16 maggio 2017, n. 1433

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5759. Autorizzazione alla demolizione di un ponticello e dei muri di sostegno esistenti su entrambe le sponde del torrente Branzola nonche' alla costruzione di un nuovo muro di difesa spondale in sinistra idrografica in comune di Mondovi'. Richiedente: Molineri Margherita - Mondovi'

In data 02/05/2017 la sig.ra Molineri Margherita, (omissis), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei seguenti lavori nel torrente Branzola in comune di Mondovi':

- demolizione di un ponticello unitamente ai muri laterali di sostegno su entrambe le sponde idrografiche
- costruzione di un nuovo tratto di muro spondale in sinistra idrografica

In data 06/04/2016, con D.D. 782/A1816A del 06/04/2016 era stata rilasciata l'Autorizzazione idraulica alla realizzazione dei lavori di cui sopra che non sono stati realizzati.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del Regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dal geom. Luciano Mondino, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904.

Trattandosi di lavori già autorizzati precedentemente, si omette la pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza e degli elaborati presso l'Albo Pretorio Comunale.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta necessaria e ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Branzola con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- durante la demolizione del ponticello vengano adottati gli opportuni accorgimenti tesi ad evitare fenomeni di dissesto su entrambe le sponde idrografiche del corso d'acqua;
- il nuovo tratto di difesa spondale dovrà essere realizzato in perfetta aderenza alla sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua; l'altezza non dovrà superare la quota del piano campagna e della sponda opposta;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;

- Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.D. 782/A1816A del 06/04/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la sig.ra Molineri Margherita, (omissis), ad eseguire la demolizione di un ponticello sul torrente Branzola, unitamente ai muri laterali di sostegno presenti su entrambe le sponde idrografiche, e alla costruzione di un nuovo muro di difesa spondale in sinistra idrografica in comune di Mondovì, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. la presente autorizzazione ha **validità per anni 1 (uno)** e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott. for. Elio PULZONI